

ALLEGATO IV – (art. 7, comma 1)
Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare
al Ministero dell'economia e delle finanze-RGS

Tabella 1

Amministrazione centrale	n. unità di personale non dirigenziale	Profili			
		Economico	Giuridico	statistico-matematico	ingegneria gestionale
Ministero dell'Economia e delle Finanze	80	30	20	10	20

21G00093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di specifica indicazione della sostanza MDMA-4EN-PINACA e indicazione nella tabella IV e nella tabella dei medicinali sezione B della ulteriore denominazione «oxibato» per la sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;


Tenuto conto delle note informative pervenute, nel secondo semestre 2020, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le quali sono stati segnalati casi di intossicazione acuta e di decesso registrati in Europa associati al consumo della sostanza MDMA-4EN-PINACA nonché l'identificazione di detta molecola per la prima volta in Italia nel sequestro penale di un plico postale effettuato a Roma nel mese di luglio 2020 e, successivamente, in un sequestro di materiale essiccato costituito da infiorescenze, effettuato dalla Polizia di Stato di «Barriera Milano - Torino» nel mese di ottobre 2020;

Considerato che la sostanza MDMA-4EN-PINACA appartiene alla classe dei cannabinoidi sintetici e risulta già sotto controllo in Italia, in quanto inserita nella tabella I del testo unico tra gli analoghi di struttura derivanti dall'indazol-3-carbossamide, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario, in relazione a casi di intossicazione acuta e decessi presenti in Europa ed ai rischi connessi alla identificazione di detta sostanza sul territorio nazionale, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza MDMA-4EN-PINACA, anche per favorirne la pronta individuazione da parte di operatori sanitari e forze dell'ordine;

Considerato che la sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB) è presente nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B del testo unico;

Tenuto conto che la citata sostanza è usata come farmaco sotto forma di sale alcalino, commercialmente conosciuto anche come sodio oxibato;



Considerato che il sale sodico del GHB è il principio attivo di alcune specialità medicinali registrate, tra cui Alcover e che il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di tale medicinale, come riportato nella banca dati AIFA, indica come denominazione del principio attivo sodio oxibato;

Ritenuto necessario indicare nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B del testo unico l'ulteriore denominazione «oxibato» per la sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB), al fine di consentire una pronta individuazione di detta sostanza da parte di operatori autorizzati per la corretta effettuazione delle relative e connesse attività;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 26 ottobre, 25 novembre e 14 dicembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-4EN-PINACA e all'indicazione nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B del testo unico della ulteriore denominazione «oxibato» per la sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB);

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 dicembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-4EN-PINACA e all'indicazione nella tabella IV e nella tabella dei medicinali, sezione B del testo unico della ulteriore denominazione «oxibato» per la sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB);

Ritenuto pertanto di dover procedere, a tutela della salute pubblica, all'aggiornamento della tabella I della tabella IV e della tabella dei medicinali, sezione B del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

MDMA-4EN-PINACA.

Art. 2.

1. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è indicata, con riferimento alla sostanza acido gamma-idrossibutirrico (denominazione comune) e dopo GHB (altra denominazione) la seguente ulteriore denominazione:

oxibato (altra denominazione).

2. Nella tabella dei medicinali, sezione B del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è indicata, con riferimento alla sostanza acido gamma-idrossibutirrico (denominazione comune) e dopo GHB (altra denominazione) la seguente ulteriore denominazione:

oxibato (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A03422

ORDINANZA 29 maggio 2021.

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

